

GLI ASPETTI FISCALI DEL TRADING ONLINE

di Laura Mazzola e Luca Campagnari

Il *trading online* (TOL) è un'espressione anglosassone che si traduce in "negoziazione digitalizzata", o "negoziazione telematica" di titoli finanziari.

Si tratta di un servizio fornito da società finanziarie, autorizzate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), che consiste nel mettere a disposizione dei clienti privati un programma per computer, o una piattaforma, con il quale, attraverso la connessione ad internet, è possibile interagire con il mondo della Borsa, ovvero con tutti gli strumenti finanziari disponibili per investire il proprio denaro.

Le società finanziarie sono chiamate *broker online* (intermediari digitali) e chiedono il pagamento di una commissione, che varia a seconda della quantità e del costo del prodotto finanziario trattato, su ogni ordine di acquisto e di vendita inviato in Borsa.

Il regime fiscale delle operazioni di trading

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 25 ottobre 2011, n. 102/E, ha chiarito che i contratti "differenziali" di compravendita in valuta (forex, quale trading" di una valuta per un'altra), che, pur in assenza di clausole contrattuali di rinnovo automatico, presentino caratteristiche tali da consentire di mantenere aperte overnight le posizioni a fine giornata (con conseguente trasformazione della posizione "spot in una posizione a termine), "debbano essere ricondotti tra i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR, i cui redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d'impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461".

Ne discende che il forex, così come più in generale il trading, è soggetto a tassazione nel momento in cui si verifica un guadagno o, più precisamente, una plusvalenza.

Pertanto, se il cliente-risparmiatore, alla data di chiusura del conto "trading", ha guadagnato 1.000 euro, su tale importo, definito "plusvalenza", deve calcolare le imposte.

Diversamente, se il cliente-risparmiatore, alla data chiusura del conto “trading”, ha perso 500 euro, su tale importo, definito “minusvalenza” non deve versare alcuna imposta.

ES.	SALDO CONTO TRADING INIZIALE	SALDO CONTO TRADING FINALE	VARIAZIONE CONTO TRADING
1	4.000 €	5.000 €	+ 1.000 €
2	4.000 €		- 500 €

PLUSVALENZA:
assoggettamento
a tassazione

MINUSVALENZA:
non assoggettamento
a tassazione

Più precisamente, nell'ipotesi del conseguimento di una plusvalenza, ai sensi dell'articolo 68, comma 8, del Tuir, i redditi delle operazioni di trading devono essere calcolati procedendo alla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti.

Il calcolo della base imponibile

Ai fini del calcolo della base imponibile da assoggettare a tassazione occorre avere riguardo a:

- posizioni chiuse durante il periodo d'imposta;
- interessi percepiti o versati;
- minusvalenze sostenute negli anni precedenti.

Il titolare del conto “trading” deve innanzitutto considerare solamente le posizioni chiuse durante il periodo d'imposta, indipendentemente dal risultato ottenuto, sia esso una plusvalenza o una minusvalenza.

In secondo luogo deve tenere conto degli interessi attivi e passivi percepiti o versati. Infine, ai sensi dell'articolo 68, comma 8, citato, deve considerare le minusvalenze sostenute negli anni precedenti, fino ad un massimo di quattro anni.

Esempio 1

Vediamo di seguito l'ipotesi in cui il titolare del conto "trading" abbia chiuso, durante l'esercizio d'imposta 2016, due operazioni: la prima con generazione di una plusvalenza pari a 2.000 euro e la seconda di una minusvalenza pari a 1.000 euro. Nello stesso periodo si ipotizzi che abbia percepito 20 euro di interessi attivi e 5 euro di interessi passivi.

L'imponibile da sottoporre a tassazione sarà pari a 1.015 euro.

SALDO CONTO TRADING INIZIALE	SALDO CONTO TRADING FINALE	VARIAZIONE CONTO TRADING
10.000 €	12.000 €	+ 2.000 €
5.000 €		1.000 €

PLUSVALENZA:
da assoggettare
a tassazione

MINUSVALENZA:
da sottrarre
a tassazione

Infine anche gli interessi devono essere assoggettati a tassazione, sottraendo gli interessi passivi da quelli attivi (nell'ipotesi 20 – 5 euro).

Esempio 2

Nell'ipotesi, invece, che il titolare del conto "trading" abbia chiuso, durante il periodo d'imposta 2013, un'operazione con creazione di una minusvalenza di 10.000 euro (utilizzata nel 2014 e nel 2015 per 5.000 euro) e che, durante il periodo d'imposta 2016, abbia chiuso un'altra operazione con generazione di una plusvalenza di 3.000 euro, non risulta alcun imponibile da sottoporre a tassazione.

SALDO CONTO TRADING INIZIALE	SALDO CONTO TRADING FINALE	VARIAZIONE CONTO TRADING
7.000 €		3.000 €

PLUSVALENZA 2016:
da sottrarre
dalla minusvalenza

Inoltre, la minusvalenza rimanente, pari a 2.000 euro, potrà essere utilizzata per abbattere le future plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2017.

PERIODO D'IMPOSTA	UTILIZZO MINUS.	MINUS. RIMANENTE
2013	-	10.000 €
2014	2.000 €	8.000 €
2015	3.000 €	5.000 €
2016	3.000 €	2.000 €
2017	?	?

L'imposizione fiscale

L'aliquota dell'imposta sostitutiva alla quale assoggettare a tassazione i redditi derivanti dalle operazioni di "trading" è pari al 26 per cento.

Pertanto, nell'ipotesi di cui all'esempio n. 1, il contribuente dovrà versare 263,90 euro, dato dal 26 per cento di 1.015 euro.

Inoltre, su tali operazioni il "broker" applica, in qualità di sostituto d'imposta, la "tobin tax", che colpisce le transazioni all'interno dei mercati valutari, e l'imposta di bollo sul conto.

Nota bene:

La "tobin tax", applicabile con aliquote diverse, è calcolata sul valore della singola transazione, determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere.

L'imposta di bollo è pari al 0,20 per cento del controvalore del dossier titoli al 31 dicembre di ogni anno.

Le modalità di pagamento

Dal punto di vista fiscale, le operazioni di "trading" possono rientrare in due tipologie di regime fiscale che prevedono modalità diverse di dichiarazione dei redditi e di liquidazione delle imposte.

In particolare, le tipologie sono le seguenti:

- 1) il regime amministrato;
- 2) il regime dichiarativo.

Con il primo spetta al “broker” calcolare e liquidare le imposte relative alle posizioni chiuse nel periodo. In pratica, il “broker” ha il compito di prelevare direttamente dal conto “trading” l’imposta calcolata.

Con il secondo regime spetta al titolare del conto “trading” calcolare e liquidare le imposte, mentre il “broker” ha unicamente il compito di inviare, ad inizio anno, un documento ufficiale che riepiloghi l’importo finale di tutte le operazioni chiuse durante il periodo d’imposta precedente.

In pratica, rimane a carico del “broker” solo il calcolo dei saldi delle plusvalenze e delle minusvalenze.

Successivamente, il contribuente, titolare del conto, avrà l’onere di dichiarare il reddito all’interno del modello Unico, compilando la Sezione II del quadro “RT”, denominata “Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%”.

SEZIONE II	RT21	Totale dei corrispettivi				
Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%	RT21	Totale dei corrispettivi				,00
	RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)	(costo affrancato ²)	³	,00
	RT23	Plusvalenze (RT21 – RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹ ,00)			²	,00
	RT24	Eccedenza minusvalenze	(anni prec. ¹ ,00	Sez. I ² ,00	³	,00
	RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari	(di cui anni precedenti ¹ ,00)		²	,00
	RT26	Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 3 – RT25 col. 2)				,00
	RT27	Imposta sostitutiva (26% dell’importo di rigo RT26)				,00
	RT28	Eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata				,00
	RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA				,00
	RT30	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato				,00

Il pagamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato tramite modello F24, indicando il codice tributo “1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate”.

La differenza procedurale tra le due modalità comporta che, nell’ipotesi di regime amministrato, il pagamento dell’imposta sostitutiva avviene alla chiusura del conto “trading”, mentre, nell’ipotesi di regime dichiarativo, avviene solo l’anno successivo, in sede di dichiarazione dei redditi, offrendo così la possibilità al contribuente di poter reinvestire più capitale.

Nota bene:

Nell'ipotesi di possesso di un conto "trading" con un "broker" residente all'estero, vi è il dubbio se sia o meno dovuta anche l'Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, pari al 2 per mille, da versare sul valore di mercato dei prodotti finanziari rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti). Se la risposta fosse positiva, occorrerebbe provvedere anche alla compilazione del quadro "RW" di Unico.

In merito si attende un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

13 gennaio 2017

Laura Mazzola e Luca Campognari